

Rispondi a tutti | Elimina | Posta indesiderata |

I: autenticatori e referendum

----- Forwarded message -----

Da: **Massimiliano Iervolino** <m.iervolino1@gmail.com>

Date: ven 14 mag 2021 alle ore 16:12

Subject: autenticatori e referendum

To: <consiglio@ordineavvocatiroma.org>

Pregiatissimo Presidente,

il 20 aprile 2021 il Comitato promotore "Eutanasia Legale", di cui Radicali Italiani fa parte, ha depositato in Cassazione il quesito referendario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 2021.

Il referendum propone di abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l'introduzione dell'eutanasia legale in Italia. L'omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all'art. 575 c.p. sull'omicidio) inserito nell'ordinamento per punire l'eutanasia.

Con questo intervento referendario l'eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta del 22.11.2019 n. 24, sul "caso Cappato", ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per quanto riguarda le condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall'ordinamento, sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 c.p.).

L'eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasi alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 c.p. omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasi che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione o aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la richiamata Sentenza 22.11.2019 n. 242, c.d. "Sentenza Cappato".

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall'intervenire per tenere in vita il paziente in preda a dolori inguaribili, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l'interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. "accanimento terapeutico".

Tale qualificazione si presta però ad ambiguità e soprattutto pone il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non

Rispondi a tutti | Elimina | Posta indesiderata |

Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l'esigenza di ammettere l'eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva). Anche solo per questo, se non per mettere al centro di ogni scelta la libertà di autodeterminazione della persona, è necessario intervenire con il referendum parzialmente abrogativo dell'art. 579 c.p..

Per convocare il referendum la prossima primavera, dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021 raccoglieremo le 500mila firme previste. In questi giorni sono state avviate iniziative parlamentari per prorogare il termine, in considerazione del fatto che parte della raccolta delle firme cadrebbe nel periodo che ancora è legislativamente considerato di "emergenza pandemica". Al momento, tuttavia, le date su indicate sono quelle che in linea teorica dobbiamo rispettare.

Come sa, tradizionalmente la funzione dell'autentica delle sottoscrizioni previste dalla legge n. 53/1990, nell'esercizio delle iniziative popolari è attribuita a Notai, Sindaci, Assessori, Presidenti dei Consigli Comunali, Consiglieri comunali, Segretari comunali, funzionari incaricati dai Sindaci, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circostrizionali.

Recentemente, però, l'art. 16-bis della legge n. 120/2020, di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha esteso anche ai Parlamentari, ai Consiglieri regionali e agli Avvocati "iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza" la possibilità di autenticare le sottoscrizioni.

Una iniziativa come questa non può non vedere come protagonisti gli Avvocati. Voi vivete e fate vivere il diritto offrendo un contributo fondamentale all'evoluzione delle norme nel cambiamento della società. Peraltro, anche prescindendo dal merito della proposta referendaria, il tempo in cui la democrazia rappresentativa manca di rispondere alle istanze dei cittadini è il tempo in cui i cittadini devono poter imporre le loro istanze con la forza della partecipazione. Il contributo popolare degli avvocati sulla giustizia dimostra quanto l'inerzia del legislatore abbia come demerito principale non il rigetto delle proposte di riforma, ma la mancanza di ogni dibattito su temi che, pur essendo maturi nella società, restano inascoltati nelle aule parlamentari.

Per questo Le chiedo di fare il possibile per informare tutti gli Avvocati dell'esistenza del referendum e della possibilità di offrire il servizio di autentica quale contributo civico ulteriore rispetto a quelli che quotidianamente offrono ai cittadini nell'ambito della loro professione.

Di seguito riporto il quesito referendario e quello che potrebbe costituire il modello di comunicazione da inviare all'Ordine per essere ammessi ad espletare le funzioni di autentica.

Segue anche il quesito con il testo dell'articolo di cui si propone l'abrogazione.

Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?

Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la reclusione da sei a quindici anni.~~

~~Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.~~

~~Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:~~

- ~~1. contro una persona minore degli anni diciotto;~~
- ~~2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;~~

Rispondi a tutti | Elimina Posta indesiderata |

Di seguito una bozza di domanda a beneficio degli Avvocati aspiranti autenticatori:

Egregio Presidente, con la presente comunico la mia disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per il referendum abrogativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 21-04-2021 proposto dal Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, ai sensi dell'art. 14 della legge 53/1990 così come modificato dalla legge legge n. 120/2020 di conversione del c.d. Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) che prevede "la competenza ad eseguire le autenticazioni" delle sottoscrizioni per la convocazione di Referendum anche "(a)gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza (...)".

--

Massimiliano Iervolino - Segretario



+39 345 365 2220

radicali.it